

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELLE COPERTURE DEGLI INSEGNAMENTI

A. Programmazione delle coperture degli insegnamenti e criteri per l'assegnazione degli incarichi di docenza

1. I Dipartimenti individuano, le coperture degli insegnamenti per l'anno accademico successivo tenendo conto per i CdS di cui sono unità principale, tenendo conto del Regolamento compiti didattici e delle possibilità di **copertura a livello di Ateneo**. Nel caso di CdS interdipartimentali, il Dipartimento gestore opera d'intesa con i Dipartimenti associati.

A tal fine va prevista **una assegnazione prioritaria** secondo la seguente gerarchia:

- a. professori ordinari e associati
 - b. ricercatori a tempo determinato
 - c. affidamenti gratuiti o convenzionati
 - d. ricercatori di ruolo e contratti retribuiti.
2. All'esito di quanto emerso al punto 1, i Dipartimenti individuano il **numero delle ore di insegnamenti scoperti** (cioè non assegnati a professori e ricercatori a tempo determinato già in servizio o per i quali è già programmata la presa di servizio).

Con particolare riferimento agli incarichi di cui al punto **d.**, al termine della fase di programmazione dell'Offerta Formativa come definito dal relativo **Calendario**, i Dipartimenti determinano il numero definitivo di ore da affidare a docenza a contratto e ricercatori per l'anno accademico successivo nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a. sono tenuti ad osservare la **normativa di Ateneo** con particolare riferimento al Regolamento compiti didattici e Premialità
- b. possono prevedere la copertura di ore di insegnamento indicando solo la qualifica del docente in considerazione delle **politiche di programmazione del personale docente**
- c. sono tenuti a inoltrare **richiesta di copertura** di insegnamenti di SSD non di pertinenza **ad altri Dipartimenti** secondo le tempistiche previste dall'Ateneo
- d. possono demandare a organi consultivi forme di **coordinamento** delle previsioni di spesa, con particolare riferimento alla copertura di insegnamenti di tipo opzionale o a scelta dello studente (TAF D).
- e. Non è possibile utilizzare docenza non di ruolo o ricercatori se, per lo stesso SSD, non è completato il compito didattico da parte dei professori e RTD come da Regolamento per i compiti didattici
- f. Le attività di didattica frontale relative a corsi di I e II livello di tipologia TAF A, B e C **non possono essere coperti mediante contratti retribuiti se** nel medesimo settore vi sono professori che potrebbero completare il loro carico didattico per la parte relativa alle ore maggiori di 90 e minori uguali a 120 (se a tempo pieno) o maggiori di 60 e minori uguali a 80 (se a tempo definito) con attività di didattica frontale diversa da quella che si prevede di coprire mediante contratto retribuito; ciò **fatti salvi i casi** in cui tali contratti retribuiti sono affidati in relazione alle motivate specificità delle **competenze richieste** comunque non soddisfacibili da personale docente di ruolo
- g. **Non si possono affidare a ricercatori insegnamenti di tipologia TAF D se** sussistono insegnamenti di tipologia ABC affidati tramite contratto retribuito nel SSD di afferenza del ricercatore nello stesso Dipartimento

- h. Insegnamenti con un **numero elevato di studenti** (indicativamente superiore a 200 ovvero superiore alla numerosità massima prevista per il CdS) devono essere affidati di norma a docenti di ruolo o rtdB, ma è possibile prevedere di coprirli mediante contratti retribuiti solo per motivate eccezioni
- i. Per i corsi di tipologia TAF D, nel caso di ricorso ad affidamento ai sensi del **c. 2, art. 23**, L. 240/10 in forma retribuita, il costo orario è fissato al **minimo** legalmente consentito
- j. Per i corsi di tipologia TAF D, nel caso di ricorso ad affidamento ai sensi del **c. 1, art. 23**, L. 240/10 a docenti **cessati** dal ruolo, questo può avvenire solo in forma **gratuita**
- k. Per i corsi di tipologia TAF D, il **totale delle ore coperte**, per ciascun Corso di Studi, mediante contratti retribuiti o affidamento a ricercatori **non può superare il massimo delle ore previste** dal piano degli studi di quel corso

B. Criteri per la definizione del budget finalizzato agli incarichi di docenza retribuiti

Il calendario di massima per la definizione del budget (integrato nel Calendario per la programmazione dell'offerta formativa) è il seguente:

Anno	Mese	Programmazione
XX	settembre	1. previsione budget didattica aa XX+1/XX+2
		2. predisposizione budget triennale per gli anni XX+1, XX+2, XX+3
		3. distribuzione convenzionale del budget: per l'anno XX+1 = $9/12 (XX/XX+1) + 3/12 (XX+1/XX+2)$
	dicembre	Approvazione del budget di Ateneo
XX+1	marzo	definizione esatta delle coperture e quindi del budget didattica per l'aa XX+1/XX+2
		assestamento del budget
	giugno	valutazione sull'andamento del budget fino al 30/6
		redazione del budget assestato da approvare in CdA a settembre
		individuazione dei costi di competenza precisi per l'aa XX+1/XX+2

Premesso che nell'individuazione delle ore di insegnamenti da coprire con incarichi retribuiti i Dipartimenti:

- sono tenuti a considerare le **disponibilità di budget assegnato** ai singoli Dipartimenti come pure del budget totale destinato a questo capitolo di spesa
 - possono prevedere di utilizzare **fondi esterni** derivanti da convenzioni o accordi con enti pubblici o privati ai sensi della L. 240/10 oppure fondi derivanti da azioni svolte in ambito didattico per le quali sia stato previsto dagli OOAA questo utilizzo si riportano di seguito i criteri da applicare nella programmazione del budget finalizzato agli incarichi di docenza retribuiti (docenti a contratto e retribuzione aggiuntiva dei ricercatori) che si applicano a tutti i **fondi interni**.
1. In fase di prima programmazione, ai fini della predisposizione del budget annuale di Ateneo, i Dipartimenti propongono il budget per la copertura degli insegnamenti di cui al punto 1 mediante docenza a contratto o affidamento a ricercatori, tenendo conto delle presenti linee guida e altre delibere vigenti di Ateneo.

2. il **costo orario lordo ente** dei contratti stipulati ai sensi dell'Art. 23 L240/2010 è pari a **45€/ora** e quello della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori è pari a **33,18 €/ora** (il valore dovrà comunque coprire tutti i costi contrattuali, indipendentemente dalla posizione fiscale del docente)
3. Il valore del costo orario dei contratti stipulati ai sensi dell'Art. 23 L240/2010 può essere **modificato** dai Dipartimenti, all'interno dei valori previsti per legge, purché il valore corrispondente alla **media dei costi della docenza a contratto** per dipartimento corrisponda al valore del costo orario di cui al punto 2 come da seguente formula:

costo totale della docenza a contratto per dipartimento/numero ore a contratto per dipartimento = costo orario fissato dall'Ateneo

4. Nel caso di insegnamenti con un **numero elevato di studenti** (di cui alla lettera h. del paragrafo A punto 2), è possibile derogare al criterio di cui al punto 3, comunque all'interno delle disponibilità di budget
5. Il costo orario dei contratti retribuiti ai sensi del **c. 2, art. 23**, L. 240/10 relativo alla quota parte di didattica frontale svolta come **ripetizioni** di attività laboratoriali o "esterne", che devono in ogni caso essere approvate dal Dipartimento, è fissato al **minimo** legalmente consentito
6. Il costo orario dei contratti retribuiti ai sensi del **c. 2, art. 23**, L. 240/10, per insegnamenti con un **numero di studenti** calcolato sulla media degli ultimi tre anni rilevabili **inferiore a 10**, è fissato al **minimo** legalmente consentito.
7. Il costo orario dei contratti retribuiti ai sensi del c. 2, art. 23, L. 240/10, per **attività didattiche integrative** è fissato al **minimo legalmente consentito**.